Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia

LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

in seguito al ritrovamento nelle trappole a feromoni istallate in campi di mais, di adulti di *Diabrotica virgifera,* un coleottero di origine americana incluso nella lista degli organismi particolarmente nocivi in tutti i Paesi europei (organismo di quarantena);

vista la particolare pericolosità delle sue larve nell'America settentrionale che attaccano le radici del mais distruggendo interi raccolti e quindi la necessità di applicare misure di lotta atte a tenere sotto controllo il fitofago;

preso atto che anche nelle provincie di Como e di Varese sono stati constatati i primi danni;

richiamata l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 28 febbraio 2001, nella quale il fitofago in esame figura nell'allegato 1, parte A degli organismi nocivi particolarmente pericolosi;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, della Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale di Changins Centro di Cadenazzo e delle Cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale;

DECIDE:

- 1. Per il 2003 vige il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell' annata 2002 (divieto di ristoppio), nel Cantone Ticino ad accezione della Valle Leventina, la Valle di Blenio, la Valle Verzasca, la Valle Maggia, la Valle Onsernone e le Centovalli.
 - Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.
- 2. Durante il 2003 esiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
- 3. La Sezione dell'Agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio ed autorizzare il Centro federale di ricerche agronomiche di Cadenazzo ad utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale.
- 4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
- 5. Intimazione: a tutti i coltivatori di mais del Canton Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.